



Comune di Pietra Ligure
PROVINCIA DI SAVONA



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TAXI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.10.2008

Indice

CAPO I – IL SERVIZIO TAXI

- Art. 1 – Definizione del servizio
- Art. 2 – Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 3 – Condizioni d'esercizio
- Art. 4 – Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi
- Art. 5 – Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 6 - Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze
- Art. 7 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

CAPO II – LA LICENZA D'ESERCIZIO

- Art. 8 – Numero delle licenze
- Art. 9 – Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 10 – Contenuti del bando
- Art. 11 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 12 – Assegnazione, rilascio e validità della licenza
- Art. 13 – Trasferibilità della licenza

CAPO III – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 14 – Inizio e sospensione del servizio
- Art. 15 – Modalità del servizio
- Art. 16 – Acquisizione della corsa
- Art. 17 – Comportamento del tassista durante il servizio
- Art. 18 – Trasporto disabili
- Art. 19 – Comportamento degli utenti
- Art. 20 – Interruzione del trasporto
- Art. 21 – Sostituzione e collaborazione alla guida
- Art. 22 – Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 23 – Tariffe
- Art. 24 – Tassametro

CAPO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 25 – Addetti alla vigilanza
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Rinuncia alla licenza
- Art. 28 – Prescrizioni per l'esercizio dell'attività – casi di sospensione della licenza
- Art. 29 – Revoca e decadenza della licenza
- Art. 30 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art. 31 – Irrogazione delle sanzioni
- Art. 32 – Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi, così come definito dal combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e dall'art. 3 della L.R. n. 25 del 11 luglio 2007, è un autoservizio pubblico non di linea ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata in ambito prevalentemente locale, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 2 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 21/92 art 7, comma 1 i titolari di licenza per l'esercizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 L. 443/85;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3 punti b e c, è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il tassista è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 3 Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi;
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 4 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale alle seguenti condizioni:
 - a) la vettura locata e quella sostituita devono fare parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 8;
 - b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

1. le generalità del locatore e quelle del locatario;
2. il numero di targa e di licenza della vettura locata;
3. il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
4. il periodo di validità.

Art. 5 Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19.11.1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del seguente contrassegno: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

Art. 6 Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze. La Giunta provvede, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Dirigente dell'Ufficio Comunale competente in funzione di Presidente o Suo delegato;
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale dallo stesso delegato;
 - c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
 - d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno: in sede di prima convocazione la riunione della Commissione è valida qualora siano presenti metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, per la validità della riunione, è sufficiente la presenza di due componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo II, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 10;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 11 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria all'organo comunale competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 7 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (KAP);
 - b) iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - b) idoneità professionale acquisita ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 25/2007.
2. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani, ovvero ai cittadini di un paese della Unione Europea ovvero a quelli di altro paese che preveda la reciprocità ovvero a individui in condizioni di rifugiato politico iscritti nel "Ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
3. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, deve essere esibito agli organi di vigilanza.

CAPO II

LA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 8 Numero delle licenze

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 18 della L.R. 25/2007, il numero delle autorizzazioni rilasciabili è fissato in numero di 9 .

Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità di veicolo idoneo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Art. 10 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 6;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 11 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunale per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'art. 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma della legge regionale n. 25/2007 – punti 4 (quattro);
 - b) laurea – punti 2 (due);
 - c) diploma di maturità – punti 1 (uno);
 - d) periodi complessivi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce autoservizi non di linea – punti 3 (tre) a semestre fino ad un massimo di 8 (otto) semestri;
 - e) conoscenza di una lingua straniera attestata da idonea documentazione rilasciata da scuole pubbliche o legalmente riconosciute – punti 3 (tre); per ogni ulteriore lingua conosciuta – punti 1 (uno);
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso punteggio ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 21/1992, la licenza verrà assegnata al soggetto che potrà dimostrare di avere svolto servizio taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza taxi, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità la licenza verrà assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si farà riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 12 Assegnazione, rilascio e validità della licenza

1. L'organo comunale competente approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 6; in base a tale atto l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione.
2. La licenza d'esercizio ha validità illimitata.
- La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 13 Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 ovvero la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato dagli eredi, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
- Nel caso di erede minore, lo stesso, può farsi sostituire alla guida, fino al compimento del ventunesimo anno di età – ai sensi dell'art. 19, 2° comma, della legge regionale 25/2007-, da persona iscritta nel ruolo di cui alla medesima legge ed in possesso dei requisiti prescritti.
- Al raggiungimento del ventunesimo anno di età può essere concessa all'erede la possibilità di farsi sostituire alla guida per un ulteriore periodo, a condizione che abbia presentato richiesta – debitamente comprovata – del KAP.
- Tale ulteriore proroga avrà la durata massima strettamente necessaria al conseguimento del suddetto titolo abilitativo.
3. Il responsabile dell'ufficio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza di taxi.

CAPO III

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 14 Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 15 Modalità del servizio

1. Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 23.
2. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno del territorio comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della provincia di Savona servite da strade asfaltate.
3. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
4. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dall'Organo Comunale competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Art. 16 Acquisizione della corsa

1. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta a carico;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) mediante chiamata su telefono portatile;
 - d) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Art. 17 Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività di tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 15, comma 3;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo seguente;

Art. 18 Trasporto disabili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 19 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 20 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida – conformemente a quanto disposto nell'art. 13 del vigente Regolamento – fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età – ai sensi dell'art. 19, 2° comma, della legge regionale 25/2007 ed altresì, qualora abbiano presentato richiesta del K.A.P. – debitamente comprovata – per un ulteriore periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento del suddetto titolo abilitativo.
3. il titolare è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune della sostituzione alla guida, allegando alla stessa la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, nonché dei requisiti professionali del sostituto.
4. Chiunque sostituisca alla guida il titolare della licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 7.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti da lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
6. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, previa comunicazione al Comune, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7, ai sensi di quanto previsto dall'art. 230 - bis del codice civile.

Art. 22 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 23 Tariffe

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Art. 24 Tassametro

Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21/92.

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 25 Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 26 Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 in virtù dell'art. 7 – bis della legge 689/81.

In caso di inosservanza dell'obbligo della prestazione del servizio e per l'esercizio dell'attività senza iscrizione a ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 28 e 29 della L.R. n. 25/2007.

Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 27 Rinuncia alla licenza

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Art. 28 Prescrizioni per l'esercizio dell'attività – casi di sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione dei precetti di cui all'art. 16 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 21;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 18;
- f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 26;
- g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il periodo di sospensione della licenza è disposto tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

2. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29 Revoca e decadenza della licenza

1. La revoca della licenza è disposta nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per il servizio di taxi con la licenza per il servizi di taxi con la licenza per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1,
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 2 e 7;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo 13;
- d) a seguito di tra provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 28;
- e) per un mese, anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dell'articolo 14 comma 1.

4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 31 Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al capo IV sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 32 – Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

Il presente regolamento sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione Comunale esistente in materia.